

RAVVEDIMENTO OPEROSO DI IMU E TASI

Con il Ravvedimento Operoso, definito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii., il contribuente che si accorge di non aver versato l'IMU e/o la TASI, entro i termini previsti per il versamento, provvede di propria iniziativa a regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge e applicando gli interessi legali.

MODALITA' OPERATIVE

I versamenti totalmente o parzialmente mancanti, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta (invece del 30% applicato dall'Ufficio in sede di controllo).

La sanzione viene ridotta in funzione del ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

- **regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza** (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al **0,1% giornaliero** per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo;
- **regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza** (ravvedimento breve): la sanzione è pari al **1,5%** (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo;
- **regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza**: la sanzione è pari al **1,67%** (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo;
- **regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione**: la sanzione è pari al **3,75%** (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo;
- **regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine**: sanzioni ridotte pari al **4,29%** (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo;
- **regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento**: sanzioni ridotte al **5%** (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo.

Per informazioni relativamente ad altre tipologie di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), nonché i relativi termini, sanzioni e modalità operative, occorre rivolgersi direttamente all'Ufficio.

Il calcolo del ravvedimento per parziale od omesso versamento, la compilazione e stampa del modello F24 possono essere eseguiti accedendo [QUI](#).

TABELLA RELATIVA AL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile), così previsto:

0,50%	dal 01 gennaio 2015 (Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014)
0,20%	dal 01 gennaio 2016 (Decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015)
0,10%	dal 01 gennaio 2017 (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)
0,30%	dal 01 gennaio 2018 (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
0,80%	dal 01 gennaio 2019 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018)
0,05%	dal 01 gennaio 2020 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019)
0,01%	dal 01 gennaio 2021 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 11/12/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020)

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà utilizzare il modello F24 ([ordinario](#) o [semplificato](#)) per il versamento IMU/TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.

ATTENZIONE: le sanzioni e gli interessi per il ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta (utilizzando lo stesso codice del tributo).

>MODULO RAVVEDIMENTO OPEROSO<